



VERBALE N. 6 DELL'ADUNANZA DEL 10 FEBBRAIO 2022

Giuramento avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Cerimonia 2021 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene celebrative dei 25 anni di attività professionale ai colleghi oggi convocati (omissis) i quali hanno compiuto 25 anni di attività professionale e rivolge poi un saluto ai presenti, complimentandosi con loro per la brillante carriera professionale.

Giuramento Praticanti Abilitati

- Sono presenti i praticanti avvocati abilitati dottori: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti invita il Consiglio ad alzarsi in piedi per ricordare la scomparsa dell'Avv. Luigi Scialla, stimato Avvocato penalista che ha nobilitato la toga che ha indossato con grande signorilità e professionalità. Negli oltre cinquantadue anni di attività professionale si è distinto per studio, serietà e coraggio, non lesinando l'impegno associativo, essendo stato Segretario della Camera penale di Roma, Dirigente del Sindacato Avvocati di Roma e componente del direttivo di altre associazioni giuridiche e culturali.

Il Consiglio rivolge le condoglianze alla famiglia ed al figlio Avvocato, (omissis), condividendo il dolore per la scomparsa.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla sentenza del T.A.R. capitolino, Sezione Prima, n. 1279/2022, pubblicata lo scorso 3 febbraio, con la quale è stato rigettato il ricorso interposto dal COA di Roma, dall'Unione degli Ordini forensi del Lazio e da altri Ordini forensi avverso il decreto del Ministero della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015 ("Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012"), pubblicato in G.U. in data 15 settembre 2015, così come modificato dal decreto del Ministero della Giustizia n. 163 del 1 ottobre 2020, pubblicato in G.U. in data 12 dicembre 2020 e recante il "Regolamento concernente modifiche" al primo D.M., necessarie a seguito dei precedenti arresti della giustizia amministrativa che avevano annullato (in parte) talune previsioni del D.M. 144/2015.

Il Presidente evidenzia che taluni vizi - motivi sono stati dichiarati inammissibili per la ritenuta tardività dell'impugnazione ed altri infondati nel merito.

In particolare, sono state ritenute inammissibili, perché il T.A.R. ha ritenuto che avrebbero dovuto essere rivolte avverso il D.M. 144/2015 (e non già avverso il successivo D.M. 163/2020) le seguenti censure:

- quella (2 motivo di ricorso) dove i ricorrenti hanno contestato i limiti posti dall'art. 3, co. 1, del D.M. 144/2015 secondo il quale "L'avvocato può conseguire il titolo di specialista in non più di due [dei seguenti] settori di specializzazione" e dal successivo art. 5, co. 1, secondo periodo, in virtù del quale: "L'avvocato specialista può chiedere che nell'elenco siano specificati l'indirizzo o gli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 2, sino a un massimo di tre per ciascun settore".
- quella (4 motivo di ricorso) che contestava la disciplina dell'art. 7, co. 4, del D.M. n. 144/2015, secondo il quale "I consigli dell'ordine stipulano le ... convenzioni d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative ...", deducendo l'illegittimità della necessaria intesa con le associazioni specialistiche.

Sono state rigettate nel merito, ritenendosi da parte del T.A.R. la legittimità delle previsioni di cui al D.M. 163/2020 le seguenti censure:

- quella (1 motivo di ricorso) volta a contestare la rilevanza assegnata, ai fini dell'acquisizione del titolo di avvocato specialista, nell'ambito di ciascuno dei tre macro settori individuati (civile, penale e amministrativo), agli indirizzi nei quali si specifica ogni settore, quali segmenti di specializzazione nei settori del diritto civile, penale e amministrativo;
- quella (3 motivo di ricorso) volta a contestare la previsione della necessità di opzione per almeno un indirizzo di specializzazione al fine dell'acquisizione del titolo di avvocato specialista in uno dei tre settori principali (diritto civile, penale, amministrativo);
- quella (5 motivo di ricorso) relativa all'impugnativa della disciplina di cui all'art. 2, co. 3, del decreto, laddove si prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal C.N.F. anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca, ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione;
- quella (6 motivo di ricorso) relativa alla disciplina del riconoscimento del titolo per la comprovata esperienza (art. 8 D.M.) e la nuova disciplina della commissione istituita a tal fine.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente suggerisce ad ogni Consigliere di approfondire le questioni trattate e decise dal TAR e di demandare ad una prossima adunanza la decisione in ordine all'eventuale impugnativa.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti comunica che, con riferimento alla sentenza n. 9404, Sezione Terza *Quater*, del 27 agosto 2021, con cui il Tribunale Amministrativo per il Lazio, Sezione di Roma, ha rigettato il ricorso proposto dal Consiglio, rappresentato e difeso dagli Avvocati (omissis), avverso l'avviso pubblicato dall'I.N.P.S. il 18 gennaio 2021 per acquisire la disponibilità di n. 77 professionisti Avvocati per svolgere incarichi di domiciliazione e/o sostituzione in udienza presso gli Uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Roma), per promuovere appello al Consiglio di Stato, come già deliberato nel corso dell'adunanza del 2 settembre 2021, il cui termine verrà a scadere il prossimo 1° marzo 2022, sarà necessario procedere alla nomina di un nuovo difensore

abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, avendo comunicato l'Avv. (omissis) di non essere ancora iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Enrico Lubrano, nomina (omissis), con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 4 febbraio 2022 dal (omissis), Avv. (omissis), con la quale chiede al Consiglio la concessione del patrocinio morale per un progetto di alternanza scuola-lavoro in ambito giuridico, dal titolo "Dai diritti alle responsabilità" già accettato dal Liceo Classico (omissis) di Roma ed in fase di valutazione da altre scuole superiori.

Il progetto, composto da cinque moduli per un totale di dieci incontri, consiste nella erogazione di prestazioni di formazioni in aula sui temi della legalità con l'obiettivo della divulgazione culturale sui principi generali dell'ordinamento.

Il Consigliere Celletti propone di chiedere una relazione conclusiva sull'attività patrocinata.

Il Consiglio concede il patrocinio, onerando l'istante di produrre una relazione finale delle attività svolte.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 2 febbraio 2022 dalla Presidenza del Tribunale Ordinario di Roma, avente ad oggetto la comunicazione di ampliamento dei posti disponibili presso la sede locale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di via Bernardo Ramazzini, 31 relativa alla Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità a favore dei soggetti ammessi alla misura della Messa alla Prova stipulata direttamente dal Ministero della Giustizia e la C.R.I.

Il Presidente Galletti aggiunge che in data 9 febbraio è pervenuta medesima nota (che si distribuisce) con la quale la Presidenza del Tribunale comunica che, il Centro Operativo Nazionale Emergenza (CONE) con sede in Roma, via del Trullo, 550 si è reso disponibile ad accogliere n. 5 imputati come previsto dalla Convenzione.

Il Presidente Galletti comunica di averne già disposto la tempestiva diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Consigliere Minghelli propone di raccogliere le varie indicazioni sulle possibilità di svolgere i lavori di pubblica utilità, rendendosi all'uopo disponibile.

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione anche sui social.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 2 febbraio 2022 dall'Amministratore delegato di (omissis), Dott. (omissis), con la quale comunica al Consiglio la fornitura di un nuovo servizio di *Phishing Protection*, del quale potranno beneficiare i titolari di casella PEC (omissis) in convenzione con l'Ordine di Roma e grazie al quale l'Avvocato potrà evitare di cliccare link malevoli eventualmente presenti nei messaggi PEC. Del servizio, se attivato dall'interessato, sarà possibile usufruirne a titolo gratuito fino al 31 maggio 2022; la comunicazione sarà curata direttamente dalla Società, in qualità di titolare del trattamento e del servizio, ed il servizio si disattiverà automaticamente; dunque, ogni professionista sarà libero di rinnovarlo tramite le piattaforme e-commerce di (omissis).

Il Consigliere Celletti propone di prevedere la cessazione del nuovo servizio laddove dovesse cessare la convenzione con il Consiglio all'esito del procedimento di selezione del fornitore in itinere.

Il Consiglio prende atto, con la specificazione che, in caso di modifica del fornitore, dovrà prevedersi anche la cessazione del nuovo servizio.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 8 febbraio 2022, con la quale comunica la rinuncia alla nomina di Presidente effettivo della XI Sottocommissione per gli Esami Avvocato - Sessione 2021.

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis) a Presidente effettivo della XI Sottocommissione per gli Esami Avvocato - Sessione 2021, nomina in sua sostituzione l'Avv. (omissis), già componente della XXXII sottocommissione (non costituita dal Ministero della Giustizia).

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 8 febbraio 2022 dall'Avv. (omissis) con la quale trasmette il parere del Consiglio di Stato, emesso relativamente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal Sig. (omissis) per:

“1. ordinare all’Ordine degli Avvocati di Roma l’adempimento della sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. (omissis) 8, di annullamento della cancellazione dall’albo degli abilitati, in conformità della sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Roma n. (omissis), NNR. (omissis), che ha riconosciuto l’esercizio legittimo della professione”.

2. ordinare, sempre con riferimento alla sentenza del C.N.F. n. (omissis), “al Ministero della Giustizia l’adempimento nel rispetto della confessione giudiziaria espressa con atto pubblico per il tramite dell’Avvocatura Generale”.

3. valutare la necessità di continuare a mantenere gli ordini forensi che, a suo dire, agiscono illecitamente in regime di monopolio quali enti di certificazione della qualità dei propri iscritti e, contestualmente, propone di legalizzare l’esercizio autonomo della professione da parte dei laureati.

4. certificare che la sentenza del Consiglio di Stato n. (omissis), depositata il (omissis), contenga una serie interminabili violazioni.

5. deferire al Consiglio superiore della magistratura i redattori delle sentenze costituenti reato.

6. sottoporre l’affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri al fine di proporre al Presidente della Repubblica una decisione difforme dal presente parere del Consiglio di Stato, contro il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma”.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato dall’Avv. (omissis), con memoria del 18 marzo 2018 presentava controdeduzioni nelle quali, chiarito che la sentenza del C.N.F. è la n. (omissis) (e non la n. (omissis)), rilevava l’irritualità/nullità della notifica del ricorso e l’inammissibilità delle domande proposte, nonché, quanto al merito, l’infondatezza.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, nell’adunanza del 10 marzo 2021, ha evidenziato che:

sotto un primo profilo, *“il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale rimedio di natura impugnatoria, è ammesso contro atti amministrativi definiti e per soli motivi di legittimità, con la conseguenza che, tramite questo strumento, non si possono esercitare azioni differenti rispetto a quella di annullamento di atti amministrativi”;*

sotto un secondo profilo, *“alla luce della giurisprudenza della Sezione (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. I, pareri n. 1999 del 9 dicembre 2020, n. 1707 del 2 novembre 2020, n. 1465 del 7 settembre 2020 e n. 457 del 18 febbraio 2019), l’azione volta ad ottenere la corretta esecuzione delle pronunce del giudice amministrativo o di qualunque altro giudice, non è ammissibile in sede di ricorso straordinario perché riservata alla competenza esclusiva e inderogabile del giudice che ha pronunciato la decisione”;*

sotto un terzo profilo, “è pacifico che col ricorso straordinario non si può sindacare la legittimità di sentenze emesse da organi giurisdizionali, ma solo la legittimità di provvedimenti amministrativi definiti, né si può tantomeno chiedere di deferire i giudici al CSM”;

sotto un quarto ed ultimo profilo “col ricorso straordinario non è possibile mettere in discussione le funzioni degli ordini professionali, così come richiesto da parte ricorrente”.

Il Presidente Galletti per le suesposte motivazioni comunica che il Consiglio di Stato, il 10 marzo 2021, ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Il Consiglio prende atto, ringraziando l’Avv. (omissis) per l’attività svolta e riservandosi una prossima convocazione in Consiglio per concedere una onorificenza.

Audizione dell’Avv. (omissis) parere (omissis)

- All’esito il Consiglio delibera come da separato verbale di audizione.

Comunicazioni del Vice Presidente

- Il Vice Presidente Mazzoni riferisce in merito all’attivazione del sistema di condivisione per tutti i Consiglieri dei file relativi alle istanze dei pareri di congruità su note ed onorari depositate dagli iscritti.

Al riguardo, precisa che, esaminate le varie ipotesi, all’esito della riunione che si è tenuta il giorno 7 febbraio 2022 anche alla presenza del consulente IT dell’Ordine, è emerso che al fine di garantire una maggiore sicurezza dei dati, come previsto dalla vigente normativa sulla privacy, è opportuno attendere l’installazione dei nuovi server previsti dal progetto “ripartiamo insieme Cassa Forense” che saranno attivati entro la seconda metà del mese di marzo 2022.

All’esito, infatti, sarà creata un’area file accessibile dall’esterno, dove l’Ufficio Pareri potrà riversare i file relativi ai pareri di congruità, permettendo così a tutti i Consiglieri la visualizzazione delle istanze e dei documenti allegati, senza necessità di formulare specifiche richieste all’ufficio pareri.

Il Consigliere Celletti esprime il proprio favore all’iniziativa riferita dal Vice Presidente ed auspica che il sistema utilizzato per i pareri possa essere utilizzato, nei medesimi tempi e con le medesime modalità, anche per il Dipartimento Centro Studi, permettendo così ai Consiglieri interessati l’accesso ai documenti del Dipartimento, che sino ad oggi, il Consigliere Celletti lamenta di non avere avuto possibilità di ottenere, anche in qualità di Vice responsabile.

Il Consiglio approva.

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni, in relazione alla delega ricevuta dal Consiglio nell’adunanza del 27 gennaio 2022, comunica di aver proceduto entro il termine previsto all’invio al Consiglio Nazionale Forense delle osservazioni sulle Proposte di modifiche e integrazioni dei parametri forensi vigenti.

Al riguardo, precisa di aver inserito le osservazioni fatte pervenire dal Consigliere Conti relative al settore penale e, non essendo giunte ulteriori note, ha espresso – per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma - parere favorevole circa le altre ipotesi formulate dal Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

Approvazione del verbale n. 5 dell'adunanza del 3 febbraio 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Jit.si Meet, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 5 dell'adunanza del 3 febbraio 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Voltaggio, Pontecorvo, Galeani, Mobrìci e Caiafa, prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo, in relazione alla precedente comunicazione del Vice Presidente Mazzoni e della richiesta del Consigliere Celletti, chiede che, così come avverrà per gli altri Uffici, anche per la disciplina vengano consentite le visioni degli esposti e le date di arrivo ai Consiglieri interessati.

Il Consiglio approva la richiesta.

- Il Consigliere Cerè reitera la comunicazione della scorsa adunanza così come di seguito riportata. "Il Consigliere Cerè riferisce di aver appreso dalle testate giornalistiche che si distribuiscono, della perquisizione da parte della Guardia di Finanza effettuata nei confronti dell'Avv. (omissis) (Ordine Avvocati di (omissis)) dell'Avv. (omissis) (Ordine Avvocati di (omissis)) dell'Avv. (omissis) (Ordine Avvocati di (omissis)) e dell'Avv. (omissis) (Ordine Avvocati di (omissis)).

L'Avv. (omissis) attualmente risulta sospeso volontariamente ex art. 20 co. II L. 247/2012.

Purtuttavia, lo stesso non è esente da eventuali valutazioni disciplinari. Gli altri professionisti sono regolarmente iscritti nei propri Fori di appartenenza.

Pertanto, il Consigliere Cerè propone di inoltrare gli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di (omissis) per gli Avv.ti (omissis), all'Ordine degli Avvocati di (omissis) per l'Avv. (omissis) e al C.D.D. della (omissis) per gli adempimenti di loro competenza per l'Avv. (omissis) e a quello di (omissis)".

All'esito nella scorsa adunanza i Consiglieri Voltaggio, Nesta, Caiafa, Conti e Pontecorvo chiedevano di poter approfondire la comunicazione, non essendo stata preventivamente fornita alcuna documentazione e, pertanto, ogni decisione veniva rinviata all'adunanza del 10 febbraio 2022.

Il Consigliere Cerè chiede che senza indugio il Consiglio inoltri al C.D.D. la documentazione suddetta, rimettendo ogni più opportuna valutazione in merito.

Il Presidente Galletti e il Consigliere Segretario Scialla sono favorevoli all'invio con la precisazione che ritengono che ogni valutazione sul rilievo disciplinare dei fatti compete al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Vice Presidente Mazzoni rileva che ad oggi non è pervenuto alcun esposto nei confronti dei Colleghi indicati nella comunicazione del Consigliere Cerè e che dagli articoli di giornale non emerge neppure il fumus di una violazione deontologica, conseguentemente esprime parere contrario all'invio al CDD. Il Vice Presidente Mazzoni evidenzia, comunque, che ogni Consigliere, Avvocato o Cittadino potrà autonomamente predisporre l'esposto con conseguente, in quel caso, doverosità dell'invio al CDD.

I Consiglieri Tesoriere Graziani e Caiafa sono contrari all'invio e si associano alle dichiarazioni del Vice Presidente.

Il Consigliere Nesta esprime parere contrario per difetto nella fattispecie delle condizioni previste dall'articolo 50 comma 4 della legge Professionale n. 247 del 2012, non essendovi, in particolare, una notizia di illecito disciplinare, secondo quanto si evince dalla documentazione in atti.

I Consiglieri Addessi, Agnino, Alesii, Anastasio, Gentile, Lubrano, Tamburro e Voltaggio sono contrari all'invio, associandosi alle considerazioni del Consigliere Nesta.

I Consiglieri Bolognesi, Carletti e Mobrici sono favorevoli all'invio al CDD.

Il Consigliere Cesali è contrario all'inoltro al CDD, analizzata la documentazione allegata al verbale che consiste in alcuni articoli di giornale, evidenziando innanzi tutto che la perquisizione avrebbe avuto ad oggetto la ricerca di fatture per prestazioni professionali dell'Avv. (omissis) e che la ricerca di tale documentazione sarebbe avvenuta nello studio-appartamento del Collega, senza che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza (seppure attualmente sospeso volontariamente) fosse avvisato. Inoltre, dalla lettera degli articoli l'Avv. (omissis) non risulta indagato e non si evincono ipotesi di reato di illecito disciplinare. Pertanto, il Consigliere Cesali, nonostante il "clamor fori" rappresentato dagli articoli di giornale, in assenza di elementi specifici e di dettagliata segnalazione, non ritiene doversi procedere all'invio d'ufficio al CDD, riservando al Consiglio ogni più opportuna iniziativa in caso dovessero emergere ulteriori elementi.

Il Consigliere Pontecorvo è contrario all'inoltro al CDD e si associa al Consigliere Nesta, ribadendo che il principio è assai pericoloso e potrebbe versare nella massima discrezionalità.

Il Consigliere Canale preannuncia l'astensione rispetto alla votazione.

Il Consigliere Conti è contraria all'inoltro al CDD e si associa alle comunicazioni del Vice Presidente Mazzoni e del Consigliere Nesta.

Il Consigliere Cerè reitera la sua richiesta, perché ritiene che il mancato inoltro potrebbe considerarsi una omissione di ufficio.

Il Consiglio, a maggioranza, ritiene che allo stato non sussistano i presupposti per l'inoltro al CDD.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 7 gennaio 2022 è pervenuta dal Sig. (omissis), in qualità di esponente in un procedimento disciplinare contraddistinto dal n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), la richiesta di accesso agli atti per conoscere la decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a seguito di definizione del P.D.

Interpellate le dipendenti del Dipartimento Disciplina ed a seguito della ricerca del fascicolo, il Consigliere Cerè ha appreso che il P.D. (omissis) è stato deciso dal Consiglio in (omissis), deliberando (omissis).

Il Consigliere Cerè ha altresì appreso che, alla data odierna, non risulta ancora depositata la decisione dall'allora Consigliere Relatore Avv. (omissis).

Evidenza, inoltre, che è intervenuta la prescrizione del procedimento disciplinare, essendo stata la decisione adottata in data (omissis).

Il Consigliere Cerè ritenendo che allo stato non possa essere concesso l'accesso agli atti per la mancanza del provvedimento richiesto se non parzialmente, chiede quale sia l'orientamento del Consiglio.

Il Consiglio delega il Consigliere Cerè a fare approfondire la ricerca e verificare il deposito della sentenza e a riferire alla prossima adunanza.

- Il Consigliere Cerè alla luce della comunicazione dell'adunanza del 25 novembre 2021 in cui il Presidente Galletti riferiva sulla nota del Presidente del Tribunale Reali, con la quale, a seguito dell'istanza d'accesso datata 18 novembre 2021 trasmetteva al Consiglio la missiva dell'Ispettorato del Ministero della Giustizia relativa all'ispezione avvenuta presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Roma, nell'ambito del Protocollo di Intesa per la liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati irreperibili, degli irreperibili di fatto e degli insolvibili siglato l'11 dicembre 2015 e sospeso con nota della Presidenza del Tribunale del 9 novembre 2021.

Successivamente, il Presidente Reali rappresentava al Consiglio, alla Camera Penale ed all'Associazione Nazionale Forense di Roma che era in corso la revisione della tabella di liquidazione standardizzata, utile a superare i rilievi formulati in sede ispettiva nonché a formulare, anche per il tramite dei firmatari, ipotesi di aggiornamento delle tabelle medesime.

Il Consiglio in quella adunanza si riservava ogni ulteriore valutazione all'esito della riunione con le altre parti firmatarie il protocollo.

Ebbene, ad oggi, il Consigliere Cerè è in grave difficoltà circa il comportamento ed il regolamento da seguire nella liquidazione di pareri di congruità a lei assegnati (omissis) e più precisamente che da un attento esame non sarebbero conformi al deliberato dei criteri presenti nel regolamento del C.N.F. e non anche in quello del COA attualmente vigente.

Il Consigliere Cerè chiede che il Consiglio si esprima su quale parere, regolamenti o criteri si debba seguire per avere una univoca interpretazione e che ne sia data comunicazione all'ufficio Pareri ed a tutti gli iscritti.

Il Consigliere Segretario Scialla ritiene che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, allorché è chiamato ad esprimere un parere di congruità su una parcella di un Collega, deve sempre attenersi a quelli che sono i riferimenti normativi relativi ai parametri ministeriali attualmente in vigore, non certo ai Protocolli stipulati tra i vari Uffici Giudiziari, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Associazioni Forensi, che mantengono il loro relativo valore soltanto tra le parti firmatarie dell'accordo (tra le quali non compare, ovviamente, l'assistito dell'iscritto il quale chiede il parere).

La richiesta di parere di congruità non è necessaria al fine di presentare l'istanza di liquidazione al Giudice, bensì allorché il difensore intenda, nel caso di difesa di fiducia o di ufficio (e fuori dei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato), procedere con la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti del proprio assistito avanti al Giudice Civile.

Il Protocollo relativo alle liquidazioni, invece, è applicato (o meglio, era applicato fino al provvedimento di sospensione del Presidente del Tribunale del 9 novembre 2021 ed a breve sarà di nuovo applicato nella sua interezza, anche con le maggiorazioni momentaneamente disapplicate, quando sarà siglato il nuovo Protocollo) nei casi di liquidazioni richieste direttamente al Giudice (ammissione al patrocinio a spese dello Stato o indagati/imputati difesi di ufficio dichiarati

irreperibili), ovvero nei casi in cui il difensore di ufficio abbia assistito un irreperibile di fatto o un insolubile, per cui, dopo il tentativo infruttuoso di recupero del credito nei confronti dell'assistito, è costretto comunque a presentare la propria parcella al Giudice penale per la liquidazione in via surrogata.

In quest'ultimo caso, tuttavia, la parcella sulla quale il Consiglio è chiamato ad esprimere il parere di congruità dovrà sempre essere vagliata secondo la disciplina ministeriale relativa ai parametri forensi.

Conclusivamente si deve affermare che nell'esprimere i propri pareri di congruità sulle parcelle dei Colleghi, il Consiglio dell'Ordine debba attenersi ai parametri forensi disciplinati dal D.M. 55/14, aggiornato con il D.M. 37/18 ed oggi oggetto di proposta di modifica da parte del CNF, così come da delibera amministrativa del 21 gennaio 2022.

Il Vice Presidente Mazzoni si associa.

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Consigliere Segretario per la precisazione.

Pareri su note di onorari

Parere di congruità n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Cerè ed il Consigliere Alesii comunicano ulteriormente sulla richiesta di parere di congruità richiesto dall'Avv. (omissis) riferendo che in data 18 novembre 2021 la professionista veniva ascoltata collegialmente e in tale contesto si chiedeva di far pervenire copia dell'accordo tra l'Avvocato (omissis) e l'(omissis) non rinvenuto in atti e indispensabile al fine del decidere circa l'opportunità di opinamento consiliare.

L'Avvocato faceva pervenire in data 22 novembre copia dell'accordo intervenuto con l'ex cliente.

Le Consigliere istruttrici, esaminato l'accordo letto in tutte le sue parti (relazione), ritengono che lo stesso evidenzi la natura contrattuale della disciplina dei compensi intervenuta tra le parti; pertanto, ai sensi e per gli effetti del regolamento consiliare e della Legge Professionale Forense, nessun parere di congruità può essere rilasciato in favore degli iscritti che hanno sottoscritto accordi contrattuali.

Alla luce di quanto evidenziato, i Consiglieri Cerè ed Alesii propongono al Consiglio di rigettare la richiesta n. (omissis) di parere per Euro (omissis) sui presupposti appena detti.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Voltaggio, stante l'esistenza di un contratto professionale e rilevato che l'attività professionale è stata prestata in data anteriore all'entrata in vigore della disciplina legislativa in materia di equo compenso, dichiara il non luogo a provvedere, avuto riguardo all'art. 2233 c.c. ed all'art. 13 L. 247/2012.

Parere n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Carletti relaziona sull'istanza presentata il 28 gennaio 2022 dagli Avv.ti (omissis) avente ad oggetto la richiesta di annullamento in autotutela del parere di congruità richiesto dall'Avv. (omissis); riferisce che, nell'adunanza del 20 gennaio 2022, stato emesso il parere di congruità su note di onorari nei confronti della parte assistita sig. (omissis) e, per mero errore materiale, non sono state tenute in considerazione le osservazioni difensive inviate in data 14 dicembre 2021; propone perciò di intervenire in autotutela, riservandosi di riferire al Consiglio alla prossima adunanza per la definizione nel merito del procedimento.

Il Consiglio revoca in autotutela il parere di congruità n. (omissis) espresso il 20 gennaio 2021; delega il Consigliere istruttore Carletti al riesame del procedimento ed a prospettare una motivata proposta di definizione del procedimento di opinamento alla prossima adunanza.

La delibera è immediatamente esecutiva sarà comunicata via PEC a cura dell'Ufficio Pareri all'Avv. (omissis), all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera l'approvazione di quanto relazionato.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 35)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 2)

(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 14)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 39)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 12)

(omissis)

Abilitazioni (n. 4)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)

(omissis)

Compiuta Pratica (n. 10)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 28) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Violenza di genere: il dialogo necessario tra magistratura e avvocati alla luce della normativa vigente”, che si svolgerà il 2 marzo 2022, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, in modalità FAD.

Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Dott. Roberto Reali (Presidente del Tribunale di Roma).

Introduce: Avv. Viviana Straccia (Componente CPO – Presidente Associazione Giuriste di Genere).

Modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Progetto Donna).

Relatori: Dott.ssa Marta Ienzi (Presidente I Sezione Tribunale Civile di Roma), Dott. Bruno Azzolini (Presidente Sezione GIP-GUP Tribunale Penale di Roma), Dott. Fabio Roia (Presidente Vicario Tribunale di Milano), Dott.ssa Maria Monteleone (Già Capo Pool Antiviolenza Procura di Roma).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per rilevanza della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione

- Il Presidente, unitamente ai Comitati di Azione per la Giustizia, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Due anni di pandemia: conseguenze economiche, sociali e neuropsichiatriche”, che si svolgerà il 5 aprile 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in modalità FAD.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma)

Coordina: Avv. Alessandra Civello (Foro di Roma).

Relatori: Prof. Giovanni Tria (Economista), Prof. Avv. Cesare Mirabelli (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), Dott.ssa Simonetta Matone (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma), Dott. Mario Palazzi (P.M. presso la Procura della Repubblica di Roma), Dott. Massimo Barra (Fondatore di “Villa Maraini”), Dott. Giovanni Frisullo (Neuropsichiatra presso il Policlinico Gemelli).

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, riferisce sulla richiesta dell’Avv. (omissis) pervenuta il 3 febbraio 2022 con la quale chiede la modifica dei tre crediti formativi ordinari già attribuiti dal Consiglio al convegno previsto per il 23 febbraio 2022, a due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario.

Il Presidente Galletti, ritenendo la richiesta fondata, propone la modifica al Consiglio.

Il Consigliere Gentile chiede che analogo orientamento venga mantenuto anche in futuro.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrìci e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 4 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE – DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA dell'evento a partecipazione a pagamento "Master II Livello – Responsabile della protezione dei dati personali: data protection officer e privacy expert" che avrà luogo dal 28 gennaio al 16 settembre 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori, per la partecipazione ad almeno l'80% del corso.

- In data 2 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE LIBERTA' E DIGNITA' FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Dalla composizione assistita alla composizione negoziata della crisi di impresa", che si svolgerà il 23 febbraio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e professionalità dei relatori.

- In data 7 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della FONDAZIONE ERNESTA BESSO dell'evento a partecipazione gratuita "All'inseguimento dei diritti. Raccontare la condizione giuridica delle donne nella Roma del Seicento", che si svolgerà il 25 febbraio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 7 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell'evento a partecipazione gratuita "Cessione societaria: un caso pratico", che si svolgerà il 19 aprile 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 2 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE ITALIANA FORENSE - UIF dell'evento a partecipazione gratuita "La giustizia al tempo dei robot", che si svolgerà il 17 febbraio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 9 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIONE ITALIANA FORENSE - UIF dell'evento a partecipazione gratuita "I giovani adulti e le tossicodipendenze", che si svolgerà il 9 marzo 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l'interesse della materia.

- In data 9 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "La leadership e le sue modalità operative quale strumento di efficace prevenzione della corruzione. Tavola rotonda conclusiva del master universitario II Livello in anticorruzione e compliance aziendale", che si svolgerà il 18 marzo 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 di (n.167) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 70) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Segretario Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio, come da elenco allegato al presente verbale (all. n. 3).

Comunicazioni dei Consiglieri

- Consiglieri Voltaggio e Agnino, Coordinatore e Vice della Commissione di Diritto Tributario, comunicano di aver inserito nella Commissione di Diritto Tributario l'avv. Francesco Trivieri e l'avv. Massimo Forte.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Voltaggio e Agnino, Coordinatore e Vice della Commissione di Diritto Tributario, comunicano che, nell'ambito della Commissione, verrà costituito l'OSSERVATORIO GIURIDICO TRIBUTARIO, aperto alla collaborazione di figure di rilievo (magistrati tributari, accademici, avvocati e associazioni) del settore, con il fine di monitorare e individuare i punti di attrito tra il sistema tributario italiano e i principi dello Stato di Diritto.

L'obiettivo dell'Osservatorio è di aprire tavoli di lavoro per evidenziare i profili di attrito che oggi, sempre con maggior frequenza, sussistono tra la normativa tributaria italiana (anche di creazione giurisprudenziale o amministrativa) ed i principi di civiltà propri dello Stato di Diritto.

Verranno invitati tutti i Colleghi a segnalare all'Osservatorio i provvedimenti giurisdizionali che evidenzino le suddette criticità. L'Osservatorio si farà promotore di redigere uno scritto, accompagnato da una brevissima sintesi, per procedere ad una riflessione collettiva a conclusione della quale verrà approvata una "nota" da diffondere alle Istituzioni. I lavori dell'avviando Osservatorio culmineranno in un evento di presentazione della nota conclusiva sul tema di volta in volta affrontato.

La nota conclusiva dei lavori su ciascun tema verrà messa disposizione dei mezzi di comunicazione del Consiglio (sito, social, newsletter e riviste).

Il primo tema che verrà affrontato sarà "CERTEZZA DEL DIRITTO E DECISIONI IMPREVEDIBILI. Una spinta verso lo stare decisis?"

Nel documento che si distribuisce sono mostrati maggiori dettagli sull'Osservatorio e sugli obiettivi.

Il Consiglio prende atto, disponendo una prossima pubblicazione sulla newsletter settimanale.

- Il Consigliere Canale, quale Mobility Manager, comunica che è stata stipulata una nuova convenzione in vigore dal 1 febbraio 2022 di car sharing con Enjoy con tariffe esclusive dedicate alla categoria degli iscritti al foro di Roma.

In particolare,

per poter fruire dello sconto gli Avvocati iscritti all'Ordine di Roma dovranno scaricare l'app Enjoy e registrarsi utilizzando l'indirizzo email dell'Ordine con il seguente suffisso: @ordineavvocatiroma.org e sarà attivata automaticamente la convenzione.

Gli Avvocati iscritti all'Ordine di Roma dovranno registrarsi con le seguenti modalità:

- a) coloro che risultano "non iscritti ad Enjoy" dovranno utilizzare il dominio: @ordineavvocatiroma.org per avere l'attivazione delle agevolazioni;
- b) coloro che risultano "già iscritti ad Enjoy" con mail "privata" dovranno provvedere a creare un nuovo account con l'indirizzo e-mail dell'Ordine per ottenere l'attivazione delle Agevolazioni, direttamente sul portale Enjoy.

Considerato che molti iscritti stanno usufruendo degli altri servizi di car sharing con le convenzioni destinate agli iscritti soprattutto in questo periodo di forte crisi della professione a seguito della pandemia, grazie alle agevolazioni che l'utilizzo di questi mezzi consente, il Consigliere Canale chiede che ne sia data ampio risalto nei canali comunicativi dell'Ordine Avvocati (newsletter, facebook e sulla pagina dedicata dell'Ordine dove deve essere inserita la convenzione ed il prospetto tariffario dedicato).

Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sui canali social e di comunicazione dell'Ordine, con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè comunica di aver inserito nella Commissione Giovani gli Avvocati Elisa Alessandrini, Beatrice Degli Abati, Giulia Stoppani, Michaela Mariselli, Alessio Modesti e Lucia Caturano.

Comunica altresì di inserire nella Commissione Minori la Collega Gloria De Curtis.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta, nel richiamare la precedente comunicazione inoltrata per l'adunanza del 13 gennaio 2022 relativa alle proposte di modifica e alle integrazioni del Regolamento per la formazione continua, rileva che il Consigliere Celletti, Vice Responsabile del Dipartimento Centro Studi, nell'assegnato termine del 24 gennaio 2022, ha chiesto al sottoscritto, quale Responsabile del Centro Studi:

- 1) “di conoscere le ragioni per cui, all’art. 8 – esenzioni ed esoneri -, tra coloro che potranno godere dell’esenzione sono stati aggiunti – docenti di ruolo anche straordinari, associati e dell’albo unico della Scuola di Specializzazione;
- 2) perché – in caso di sospensione volontaria dall’attività professionale, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a sei mesi –“;
- 3) in riferimento al punto 6 del Regolamento se fosse possibile eventualmente, tra i Consiglieri, compiere uno scambio relativamente agli eventi nel rispetto del numero tassativamente attribuito;
- 4) che il Centro Studi, in riferimento all’art. 14 del Regolamento “rispetti un termine per inserire i crediti dei partecipanti agli eventi, poiché i colleghi spessissimo non ritrovano, sulla loro posizione personale, i convegni cui hanno partecipato”.

Il Consigliere Nesta in riferimento alle questioni sollevate osserva quanto segue.

Quanto al punto 1. Il DPR 11/07/1980 n. 382, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 31/07/1980 – supplemento ordinario, come modificato dalla L. 19/11/1990 n. 341, ha disciplinato il ruolo dei professori universitari e ha istituito il ruolo dei ricercatori. In particolare è stato previsto che il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- A) Professori straordinari e ordinari;
- B) Professori associati.

Sul punto si è espresso il CNF con parere n. 107 del 19 ottobre 2016, a seguito del quesito n. 246 del COA di Verona in merito all’interpretazione dell’art. 15 del Regolamento CNF n. 6/2014 e precisamente per sapere se l’esonero dall’obbligo formativo dei docenti universitari operasse a prescindere dal fatto che l’impegno del docente fosse a tempo pieno o definito.

In particolare il CNF ha rilevato “il Regolamento per la Formazione Continua del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014...prevede all’art. 15 comma 1 distinte ipotesi di esenzione dall’obbligo di formazione continua e, tra queste, quella per i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche, riprendendo letteralmente il dettato di cui all’art. 11 comma 2 della L. 247/2012. La distinzione tra le diverse categorie di docenti di ruolo (a tempo pieno o definito) ex art. 11 DPR cit., hanno rilievo nell’ambito del regime delle incompatibilità tra l’attività libero professionale e la docenza, con riferimento all’art. 19 L. 247/2012 e al citato art. 11, commi 4 e 5 DPR 382/1980 ma sono indifferenti rispetto alla regolamentazione dell’obbligo formativo. Né consegue che l’esenzione prevista dal comma 1 dell’art. 15 Reg. 6/2014 opera indifferentemente per tutti i docenti di ruolo.

Quanto al punto 2. Anche in tal caso si è espresso il CNF con parere n. 43 del 20 ottobre 2019, rilevando quanto segue “la sospensione volontaria dall’attività professionale, dunque, non esonera, in linea di principio dall’obbligo di formazione. La circostanza va però valutata anche con attenzione alle previsioni recate dal Regolamento CNF n. 6/2014 (Regolamento per la Formazione Continua). Infatti, dopo aver ribadito il principio anzidetto all’art. 6 “l’obbligo di formazione sussiste per il solo fatto dell’iscrizione all’Albo”, il Regolamento succitato detta all’art. 15, comma 2, diverse ipotesi di esonero dall’obbligo, fra le quali, alla lett. c), è annoverata la seguente – interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero-.

Per quanto sopra, l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qualora la sospensione a richiesta abbia una durata pari o superiore a sei mesi”.

Quanto al punto 3. Il Consigliere Nesta si rimette alle decisioni del Consiglio, rilevando, comunque, che l’ipotizzato scambio degli eventi tra i Consiglieri potrebbe creare un ulteriore appesantimento dell’attività, già ora particolarmente gravosa svolta dall’Ufficio.

Quanto al punto 4. Mi riferisce la funzionaria responsabile del Centro Studi che puntualmente e, comunque, non oltre 30 giorni dallo svolgimento dell'evento, l'Ufficio procede all'accreditamento del credito acquisito dall'Avvocato a seguito della partecipazione all'evento stesso e che non risultano essere state avanzate doglianze in tal senso dagli iscritti.

Il Consigliere Nesta, alla luce dei chiarimenti forniti e non risultando essere state avanzate ulteriori richieste di chiarimento da parte di altri Consiglieri, chiede che il Consiglio deliberi in merito all'approvazione del Regolamento per la formazione continua, con le modifiche apportate.

Il Consigliere Celletti chiede, a questo punto, come mai, considerato che il CNF si è espresso con pareri, nell'anno 2016 e 2019, il responsabile del Dipartimento centro Studi, Consigliere Nesta non abbia ritenuto di apportare le odierne modifiche nell'anno 2019, allorquando sotto la sua vigenza da responsabile, il regolamento sulla formazione continua venne modificato (con entrata in vigore 01/01/2020), per la prima volta.

Il Consigliere Celletti inoltre, evidenzia che, il Regolamento del CNF, benché vi siano i pareri riportati dal Consigliere Nesta, non è stato modificato, né integrato nelle parti oggetto dell'odierna valutazione.

Per quanto attiene l'inserimento dei crediti acquisiti dagli iscritti sulla piattaforma, da parte del Centro Studi, il Consigliere Celletti dissente in merito, avendo ricevuto spesso doglianze da parte dei colleghi che non si ritrovavano sulla loro posizione personale i crediti acquisiti a seguito della partecipazione ad eventi organizzati dal COA, ovvero per gli esoneri concessi.

Il Consigliere Nesta suggerisce che i Colleghi che lamentano delle doglianze in ordine alla attribuzione dei crediti le comunichino per una verifica all'ufficio, poiché il funzionario ha garantito che non vi sono ritardi.

Il Consigliere Nesta riguardo gli altri profili ulteriormente evidenziati dal Consigliere Celletti, si riporta a quanto già illustrato ed insiste per l'approvazione del regolamento con delibera immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Celletti precisa di avere essa stessa riscontrato un ritardo nell'attribuzione dei crediti nei suoi confronti.

Si associa il Consigliere Cerè a quanto evidenziato dal Consigliere Celletti ed entrambe preannunciano voto contrario all'approvazione.

Il Consiglio, a maggioranza, approva il regolamento con delibera immediatamente esecutiva e dispone la pubblicazione sul sito e la diffusione tramite newsletter.

- Il Consigliere Conti comunica di aver inserito nella Commissione di Diritto Penale il Dott. Lorenzo Galeani.

Il Consiglio prende atto.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 47) pareri su note di onorari.
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.